

COMUNE DI RIPALTA CREMASCA
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. 2
 in data: **02.03.2018**

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018 - CONFERMA

L'anno **duemiladiciotto** addi **due** del mese di **marzo** alle ore **20.45** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 – Bonazza Aries	Presente	10 – Parati Paolo	Presente
2 – Vailati Roberto	Presente	11 – Bettoni Luciana	Presente
3 – Merico Giulia	Presente	12 – Barbieri Corrado	Presente
4 – Volpini Raffaele	Presente	13 – Mugnaga Alessandro	Presente
5 – Bettinelli Barbara	Presente		
6 – Comandulli Simona	Presente		
7 – Spinelli Umberto	Presente		
8 – Carrisi Valentina	Presente		
9 – Motti Marco Maria	Presente		

Totale presenti 13

Totale assenti 0

Sono presenti gli assessori Lorenzetti Raffaella e Della Noce Adriano.

Assiste il Segretario Comunale Sig. DR. GIAN ANTONIO OLEOTTI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BONAZZA ARIES assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**PARERI OBBLIGATORI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
"TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA PRIMO DEL D. LGS. 18
AGOSTO 2000, N. 267

1. PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE: _____

2. PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE: _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
MARINA CRISTIANI



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO:

- il D.Lgs. 14.3.2011, n. 23, artt. 8 e 9 *“Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”* istitutivo dell’ Imposta municipale propria;
- l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201 *“Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria”* che ai commi 6, 7 e 8 stabilisce le aliquote di base dell’imposta che vanno dal 2 al 7,6 per mille ;
- i commi 9 e 10 dello stesso articolo, che disciplinano le riduzioni e detrazioni d’imposta;
- il D.L. 133/2013 ;
- l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *“l’entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”*;

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di entrate, applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall’art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

DATO ATTO che il Decreto Ministero dell’Interno del 09.02.2018 ha differito il termine per l’approvazione del bilancio, fissato dall’art. 151 del D.lgs n. 267/2000 al 31 dicembre, al 31.03.2018;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

(art. 1, comma 10)

E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:
 - a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75);
- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locatè a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);
- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), modificato dall'art.1 comma 42 lettera a) della Legge 232/2016, che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, 2017 e 2018, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2018 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2015 e già confermate anche per gli anni 2016 e 2017;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: " Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RICHIAMATO il regolamento I.U.C. approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 22.04.2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

VISTI:

- l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 28.12.2015, n. 208;

CON voti unanimi favorevoli legalmente resi

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2018, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per gli anni 2015, 2016 e 2017 con atti consiliare n. 10 del 21.07.2015, n.13 del 29.04.2016 e n.5 del 27.03.2017;
2. di riassumere le aliquote per l'anno 2018, così come deliberate per l'anno 2015 e confermate per gli anni 2016 e 2017 come segue:

<p>ALIQUOTA 4 PER MILLE</p>	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE CLASSIFICATE UNICAMENTE NELLE CATEGORIE CATASTALI A1 –A8 –A9</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il <i>possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente</i>. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 <u>nella misura massima di una unità pertinenziale</u> per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Si applica l'aliquota per l'abitazione principale all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualunque momento, rientrarvi o dell'eventuale coniuge, con lo stesso convivente.</p> <p>Si applica l'aliquota per abitazione principale alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p>
<p>DETRAZIONE</p> <p>€ 200,00</p>	<p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>

<p>COMODATO AD USO GRATUITO</p> <p>ALIQUOTA ORDINARIA <u>7,6 PER MILLE</u></p>	<p>La base imponibile IMU è ridotta del 50% per le abitazioni, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9, concesso in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Che sia utilizzata da questi come abitazione principale, con contratto registrato, per abitazione e pertinenza; • Che il comodante : <ul style="list-style-type: none"> ➤ possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito ad abitazione principale, non di lusso, nel territorio in cui è ubicato il immobile concesso in comodato; ➤ deve risiedere e avere la sua dimora abituale nello stesso comune in cui l'immobile è concesso in comodato ➤ deve presentare la dichiarazione Imu che attesti il possesso dei requisiti. • Il contratto sia registrato <p><u>Per riconoscere l'agevolazione, TUTTE le condizioni devono sussistere contemporaneamente.</u></p>
--	--

<p>ALIQUOTA ORDINARIA <u>7,6 PER MILLE</u></p>	<p>Si applica a tutte le altre tipologie comprese le aree fabbricabili.</p>
<p>ESENTI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - TERRENI AGRICOLI, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola ; sono immutabilmente destinati all'agricoltura, alla silvicoltura e all'allevamento di animali, con proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile - COOPERATIVE EDILIZIE immobili a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari anche se assegnate a studenti universitari soci assegnatari -
<p>RIDUZIONE per contratti a canone concordato</p>	<p>Riduzione al 75% dell'imposta dovuta per gli immobili locati a canone concordato</p>

3. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2018, esclusivamente in via telematica, entro i termini di legge mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza, in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 2018,

DELIBERA

Con voti unanimi favorevoli di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
BONAZZA ARIES




IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIAN ANTONIO OLEOTTI

La presente deliberazione viene:

0 pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del D. Lgs. 267/2000.

Addì, **21 MAR. 2018**



IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIAN ANTONIO OLEOTTI

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi di legge il _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 - comma 3 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Atto non soggetto a controllo.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIAN ANTONIO OLEOTTI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100